

## **Dichiarazione della Chiesa cattolica sull'inserimento del diritto all'aborto nella Costituzione**

La proposta di legge avanzata da *Déi Lénk* per l'inserimento del diritto all'aborto nella Costituzione è attualmente al centro di accese discussioni tra i sostenitori e gli oppositori di questo progetto.

Le motivazioni dell'iniziativa legislativa sono comunemente ricondotte al diritto delle donne all'autodeterminazione sul proprio corpo e alla prevenzione di un possibile indebolimento o limitazione dei loro diritti in relazione all'interruzione di gravidanza in un futuro indefinito. A questo proposito, vengono citati il caso degli Stati Uniti e di diversi paesi europei.

La Chiesa cattolica in Lussemburgo si è espressa contro l'inserimento dell'aborto come diritto fondamentale o come libertà pubblica ("liberté publique") nella Costituzione. La Chiesa cattolica mantiene, infatti, la propria posizione per i motivi qui esposti.

In linea di principio, ogni essere umano ha diritto a una dignità inalienabile e insostituibile in ogni fase della sua vita, anche prima della nascita. La dignità umana e la tutela della vita sono indissolubilmente legate.

L'articolo 12 della Costituzione, che recita "La dignità umana è inviolabile", si riferisce anche alla vita non ancora nata, che merita quindi uno status di protezione specifico. Finora, l'approccio adottato si basava sul presupposto che il feto, in quanto soggetto dotato di un diritto alla vita autonomo, necessitasse di protezione; pertanto, l'interruzione di gravidanza era considerata un'eccezione le cui condizioni e modalità erano stabilite in un quadro giuridico ben definito.

L'inserimento nella Costituzione dell'aborto come diritto o libertà pubblica comporta un cambiamento di paradigma etico e giuridico. Infatti, il punto di partenza non è più la necessità di protezione e il diritto alla vita del nascituro, percepito e apprezzato come un essere autonomo con diritti propri, ma l'autodeterminazione della donna sul proprio corpo, dal quale l'embrione, in quanto essere umano a sé stante, non è più sostanzialmente distinto. Il diritto alla vita del nascituro passa dunque in secondo piano rispetto al diritto all'autodeterminazione della donna.

In caso di conflitto, si contrappongono due beni giuridici fondamentali: il diritto all'autodeterminazione della donna e il diritto alla vita del nascituro (aggiungerei mi permetto), proprio come soggetto di diritti. Questa tensione è tipica del conflitto di gravidanza, che è sempre ambivalente.

Se si considera l'aborto principalmente nel contesto del diritto all'autodeterminazione, il suddetto conflitto di valori viene risolto in modo unilaterale.

Gli esseri umani non sono solo individui autodeterminati e responsabili, ma anche esseri relazionali e capaci di vita in comunità, soggetti morali che hanno una responsabilità non solo nei confronti della propria vita, ma anche nei confronti di quella degli altri. Se si considera questo aspetto, anche in una società liberale e democratica non è legittimo limitarsi a creare un quadro giuridico che consenta al singolo individuo di realizzare in modo autodeterminato unilateralmente i propri obiettivi di vita.

Dal punto di vista sociopolitico e costituzionale, è essenziale tenere conto sia degli interessi e dei diritti delle donne incinte, sia del diritto fondamentale alla vita dei bambini non ancora nati. Concretamente, ciò significa creare un clima sociale e delle condizioni adeguate che incentivino tutte le persone a scegliere consapevolmente e volontariamente di generare figli. Ciò necessita ulteriori miglioramenti nella conciliazione tra lavoro e famiglia, nonché un approccio solidale nella cura dei figli, il sostegno ai genitori single, la prevenzione della povertà infantile e la parità di diritti sul lavoro.

L'inserimento nella Costituzione di un diritto fondamentale all'aborto promuove la logica del diritto del più forte. Il diritto alla vita del nascituro viene ignorato. Il rischio che l'aborto diventi uno strumento di controllo delle nascite è reale così come si può constatare in molti luoghi.

Ciò crea un conflitto con la "Convenzione sui diritti dell'infanzia" delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata dal Parlamento del Lussemburgo nel 1993. L'articolo 6 della Convenzione recita: "(1) Gli Stati contraenti riconoscono che ogni bambino ha il diritto alla vita. (2) Gli Stati contraenti garantiscono, nella massima misura possibile, la sopravvivenza e lo sviluppo del bambino".

La Convenzione lascia aperta la questione se il diritto alla vita del bambino esista già prima della sua nascita; non è stato possibile raggiungere un accordo vincolante per tutti gli Stati contraenti al riguardo. Tuttavia, l'obbligo di garantire "nella massima misura possibile" la sopravvivenza e lo sviluppo del bambino, di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, aumenta l'onere della prova da parte dei responsabili politici ogni volta che intendono apportare modifiche alla Costituzione o alla legislazione che non tengano più conto del diritto alla vita prenatale del bambino.

Un'ulteriore motivazione che induce ad iscrivere nella Costituzione questo diritto sarebbe rappresentata dai cambiamenti di direzione politica avvenuti in altri paesi. Tuttavia, è necessario comprendere con lucidità la situazione nel Granducato del Lussemburgo. In questo stato, nessun partito politico si è impegnato a indebolire o addirittura ad abolire la normativa vigente in materia di interruzione di gravidanza. La modifica costituzionale auspicata non è presente né nell'accordo di coalizione né nei programmi elettorali dei partiti di governo.

Nel dibattito in questione si contrappongono, in modo inconciliabile, punti di vista, argomenti e posizioni. Una soluzione giuridica unilaterale dell'interruzione di gravidanza non risolverebbe di conseguenza né il conflitto individuale legato alla gravidanza né le controversie sociali. La Costituzione dovrebbe, per quanto possibile, essere espressione del consenso sociale sui diritti che intende garantire.

Il consenso dovrebbe risiedere nella volontà di permettere alle donne ed ai loro partner, in situazione di conflitto legato alla gravidanza, di ricevere il sostegno necessario dallo Stato e che, infine, la società nel suo complesso tragga vantaggio dalla creazione di condizioni favorevoli per accogliere i bambini. Questi obiettivi possono essere raggiunti anche senza modificare la Costituzione.